



Regolamento sulla nomina e l'attività dei cultori della materia

1. Principi generali

I cultori della materia sono nominati per un singolo insegnamento; è possibile procedere a nomine per diversi insegnamenti rientranti comunque nel medesimo settore scientifico-disciplinare o settori affini.

La nomina è fatta dal Consiglio di Dipartimento, dietro proposta motivata del professore titolare ufficiale dell'insegnamento, sulla base dei criteri del presente regolamento.

Nel valutare le proposte di nomina di cultori complessivamente presentate da un singolo docente, il Consiglio terrà conto del carico didattico del docente, con particolare riferimento al numero degli esami da sostenersi.

Di norma, i titolari d'insegnamenti nell'ambito di Corsi di laurea del Dipartimento, in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo o altre università o i titolari di contratto, possono proporre la nomina di massimo un (1) cultore per ciascun insegnamento del quale si ha la titolarità. Tale limite è derogabile dal Consiglio di Dipartimento su istanza motivata del docente proponente.

2. Requisiti per la nomina

L'aspirante al titolo di cultore deve aver conseguito:

- a) il titolo di dottore di ricerca; o in alternativa
- b) da almeno tre anni la laurea quadriennale del vecchio ordinamento ovvero, secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, la laurea specialistica di II livello o magistrale a ciclo unico.

Il candidato deve essere in possesso di elevata qualificazione scientifica o professionale nella materia pertinente all'insegnamento per il quale è proposta la nomina, risultante dal curriculum vitae e dai titoli presentati per la valutazione.

Possono essere nominati cultori della materia solo coloro che, alla data di presentazione dell'istanza, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici o privati, ovvero dimostrino una consolidata attività professionale e siano titolari di partita IVA, posizione

contributiva nonché iscrizione al relativo albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della specifica attività.

Le precedenti norme non si applicano ai dottorandi di ricerca iscritti ai Corsi di dottorato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", per i quali si fa rinvio alla vigente regolamentazione.

I titolari di contratti integrativi affidati dal Dipartimento e i collaboratori linguistici partecipano alle commissioni d'esame previa nomina a cultori della materia secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Modalità di nomina

Tutte le proposte di nomina a cultore devono essere dettagliatamente formulate dal proponente, titolare dell'insegnamento, attraverso la compilazione di uno specifico modulo, predisposto a cura della Segreteria del Dipartimento, corredato di curriculum vitae del candidato e delle certificazioni comprovanti il possesso di requisiti di cui al precedente parag. 2.

Le proposte di nomina vanno indirizzate al Consiglio di Dipartimento e fatte pervenire presso la Segreteria del Dipartimento in tempo utile per la seduta del Consiglio convocata per la nomina dei cultori della materia.

La nomina a cultore è efficace per l'intero anno accademico per il quale è proposta. È esclusa in modo assoluto la possibilità di rinnovo automatico; per coloro che fossero già stati nominati cultori dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, in anni accademici precedenti, l'istanza di nomina potrà fare riferimento ad eventuale documentazione già in possesso dell'Amministrazione.

4. Revoca

La qualifica di cultore può essere revocata dal Consiglio di Dipartimento, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a) su istanza del docente già proponente della nomina a cultore;

- b) qualora il docente proponente perda la titolarità dell'insegnamento per il quale è avvenuta la nomina del cultore;
- c) ove il cultore sia sottoposto a procedimento penale;
- d) qualora i requisiti dichiarati nell'istanza di nomina e nella documentazione allegata dovessero dimostrarsi non veritieri o non più sussistenti;
- e) nei casi di violazione delle norme di cui al presente Regolamento;
- f) in tutti i casi in cui il Dipartimento dovesse ravvisare motivi d'inopportunità istituzionale, di tutela della propria immagine ovvero di conflitto d'interessi tali da imporre l'immediata revoca della nomina.

5. Attività dei cultori

Il cultore della materia svolge attività a titolo del tutto gratuito, in quanto essa non rientra in alcuna forma di collaborazione lavorativa. Tale attività consiste, infatti, nella volontaria partecipazione alle commissioni d'esame, in assistenza e in presenza del presidente di commissione.

Ai cultori della materia è fatto assoluto divieto di svolgere attività didattica sostitutiva di lezioni o di esercitazioni o qualsiasi altra attività tutoria nei confronti di studenti, dentro e fuori le strutture universitarie.

È fatto divieto assoluto ai cultori della materia di utilizzare le strutture del Dipartimento e le relative strumentazioni per finalità e in situazioni diverse dalla partecipazione alle commissioni di esame.

Il docente proponente la nomina del cultore è responsabile, unitamente al cultore, dell'osservanza di quanto prescritto nel presente Regolamento.

6. Elenco dei cultori e Commissioni di esame

È istituito presso la Segreteria del Dipartimento un elenco dei cultori suddivisi per insegnamenti di afferenza e docenti proponenti.

È istituito, altresì, presso la Segreteria del Dipartimento, un elenco delle commissioni d'esame per ciascuno degli insegnamenti afferenti ai Corsi di laurea del Dipartimento. È obbligo dei presidenti di commissione prendere visione di tale elenco ed accertarsi della composizione delle proprie commissioni d'esame.

7. Effettività della nomina e certificazioni

La nomina a cultore è comunicata all'interessato dalla Segreteria del Dipartimento. Il cultore può partecipare alle commissioni d'esame di pertinenza dalla prima seduta successiva alla comunicazione della nomina.

Le certificazioni sulle attività svolte dai cultori possono essere rilasciate dal Direttore del Dipartimento esclusivamente sulla base di quanto risulta attestato in atti ufficiali delle sedute d'esame; ai fini di tale certificazione non potrà essere, quindi, sufficiente la mera nomina da parte del Consiglio di Dipartimento, in mancanza di un effettivo e comprovato svolgimento dell'incarico.

